
COMUNE DI Alessandria della Rocca
Libero consorzio comunale di Agrigento

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE
ANGELO EMANUELE CASTRO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 17 del 31/05/2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Alessandria della Rocca che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Paternò, 31/05/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

ANGELO EMANUELE CASTRO

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	5
DOMANDE PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.....	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	8
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	12
Previsioni di cassa	13
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023.....	15
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	17
La nota integrativa	18
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	19
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	22
A) ENTRATE	22
Entrate da fiscalità locale.....	22
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	24
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	25
Sanzioni amministrative da codice della strada	25
Proventi dei beni dell'ente.....	26
Proventi dei servizi pubblici	26
Nuovo canone patrimoniale (canone unico)	27
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	27
Spese di personale.....	28
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	29
Spese per acquisto beni e servizi	29
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	30

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Fondo di riserva di competenza.....	33
Fondi per spese potenziali.....	34
Fondo di riserva di cassa.....	35
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	35
ORGANISMI PARTECIPATI.....	36
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	38
INDEBITAMENTO.....	39
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	40
CONCLUSIONI.....	44

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Castro Angelo Emanuele , **revisore nominato** con delibera dell'organo consiliare n. 7 del 08/05/2017;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 10/05/2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 07/05/2021 con delibera n.105, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 07/05/2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Alessandria della Rocca registra una popolazione al 01.01.2020, di n 2728 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 **non** ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

In caso di risposta negativa alle due precedenti affermazioni l'organo di revisione deve verificare se l'ente ha rispettato il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e 1-octies, art.9 D.l. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L.160/2016 nel testo modificato dall'art.1 c.904 della l.145/2018.

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell'approvazione del rendiconto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 24 del 22/12/2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.17/2020 in data 15/12/2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano **in parte** congrui.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	4.616.025,15
di cui:	
a) Fondi vincolati	1.972.235,82
b) Fondi accantonati	1.939.999,36
c) Fondi destinati ad investimento	457.463,48
d) Fondi liberi	246.326,49
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	4.616.025,15

Dalle comunicazioni ricevute (nota prot. 5944 del 12/05/2021) risultano debiti fuori bilancio pari ad euro 24.137,34 e a tal fine, nelle previsioni 2021-2023 è stata data copertura con applicazione dell'avanzo di amministrazione di cui al prospetto allegato A1 (Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto).

** si rileva che il risultato presunto di amministrazione dovrà essere aggiornato con dati effettivi di cassa al 31/12/2020 e avanzo vincolato derivante da risorse non utilizzate di cui alla certificazione prevista dal decreto del mef n. 59033/2021 (fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali "fondone". si invita pertanto all'aggiornamento di tale dato in occasione dell'approvazione del documento di programmazione.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	816.578,85	541.174,65	1.795.846,14
di cui cassa vincolata	463.419,81	171.419,81	171.419,81
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

**il fondo di cassa come da risultanze nella contabilità dell'Ente risulta pari a euro 1.971.508,72. In bilancio risulta inserito il dato presunto come riportato nella superiore tabella considerato che il dato definitivo non era stato riconciliato causa mancata e incompleta regolarizzazione di provvisori.

**In relazione al dato di cassa vincolata si richiama comunicazione inviata al tesoriere in data 01/03/2021 avente ad oggetto "Richiesta dati e chiave di lettura files per dati da inserire nelle tabelle allegate" al fine della verifica e controllo della cassa vincolata. Si sollecita in questa sede quanto richiesto con comunicazione anzidetta.

** Si raccomanda l'aggiornamento dei prospetti relativi dove risulta il dato di cassa non aggiornato in occasione dell'approvazione del documento di programmazione.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'ente **si** è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	50627,29	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	125470,05	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	189636,89		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	189636,89		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	541714,65	1795846,14		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1649896,09	previsione di competenza previsione di cassa	2044950,60 2036327,55	1872104,83 1872229,83	1850249,41	1850249,41
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	202615,52	previsione di competenza previsione di cassa	1855437,18 1693370,99	1750799,80 1648860,44	1602405,55	1535944,33
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	551859,20	previsione di competenza previsione di cassa	306646,30 235740,00	481432,76 481432,76	473932,76	435458,56
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	3233053,50	previsione di competenza previsione di cassa	8917480,20 8745304,12	4885275,43 4885275,43	19074186,88	45232955,72
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	346447,43	previsione di competenza previsione di cassa	187823,57 187823,57	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15501,21	previsione di competenza previsione di cassa	5000000,00 5000000,00	953067,37 953067,37	5025000,00	5025000,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	335311,31	previsione di competenza previsione di cassa	1192550,00 1192550,00	1303000,00 1303000,00	1204505,29	1204505,29
	TOTALE TITOLI	6334684,26	previsione di competenza previsione di cassa	19504887,85 19091116,23	11245680,19 11143865,83	29230279,89	55284113,31
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6334684,26	previsione di competenza previsione di cassa	19680985,19 19632830,88	11435317,08 12939711,97	29230279,89	55284113,31

*) Se il bilancio di previsione è predeterminato prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli imprevisti al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1361425,8	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4030910,6 (0,00) 3918307,73	4039278,95 173511,83 0,00	3837391,94 0,00 (0,00)	3732456,52 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	3960022,32	3960022,32		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1874204,11	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	9369081,45 (0,00) 8152373,88	5050774,98 18318,21 0,00	19074186,88 3318,21 (0,00)	45232955,72 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	4925974,98	4925974,98		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5112,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5000,00 (0,00) 5000,00	0 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	5000,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	83443,14 (0,00) 83443,14	89195,78 0,00 0,00	89195,78 0,00 (0,00)	89195,78 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	83443,14	89195,78		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5000000,00 (0,00) 5000000,00	953067,37 0,00 0,00	5025000,00 0,00 (0,00)	5025000,00 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	5000000,00	953067,37		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	324858,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1192550,00 (0,00) 1192550,00	1303000,00 0,00 0,00	1204505,29 0,00 (0,00)	1204505,29 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	1192550,00	1303000,00		
	TOTALE TITOLI	3565600,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	19680985,19 0,00 18351674,75	11435317,08 191830,04 0,00	29230279,89 3318,21 0,00	55284113,31 0,00 0,00
			previsione di cassa	18351674,75	11231260,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3565600,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	19680985,19 0,00 18351674,75	11435317,08 191830,04 0,00	29230279,89 3318,21 0,00	55284113,31 0,00 0,00
			previsione di cassa	18351674,75	11231260,45		

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

In relazione all'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2021, si prende atto delle seguenti note:

-prot.4729 del 03/05/2021 e prot.n.4784 del 04/05/2021 a firma del Responsabile del settore III E IV con le quali si formalizza la richiesta di variazioni per utilizzo avanzo vincolato/quote accantonate per un totale pari ad euro 165.499,55

-prot.n.4637 del 30/04/2021 a firma del Responsabile dell'ufficio affari legali con le quali si comunica l'esito della sentenza esecutiva di condanna del Comune al pagamento della somma pari ad euro 24.137,34 e si formalizza la richiesta di applicazione dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 24.137,34.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 con l'applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, risulta allegare le tabelle A1 e A2 :

- applicazione avanzo accantonato presunto: allegato prospetto a1),

- applicazione avanzo vincolato presunto: allegato prospetto a2).

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: “Con l’occasione, si rappresenta che il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell’anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021”, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”.

**Si rileva la mancanza di indicazione sul DUP in relazione all'applicazione dell'avanzo presunto in sede di bilancio di previsione

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Ad oggi non è stata ancora effettuata l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui e pertanto nel bilancio di previsione 2021/2023 non risulta valorizzato il FPV in entrata e spesa.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'organo di revisione non ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo in quanto il riaccertamento dei residui non è stato effettuato.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.795.846,14
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.872.229,83
2	Trasferimenti correnti	1.648.860,44
3	Entrate extratributarie	481.432,76
4	Entrate in conto capitale	4.885.275,43
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	953.067,37
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.303.000,00
TOTALE TITOLI		11.143.865,83
TOTALE GENERALE ENTRATE		12.939.711,97

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	3.960.022,32
2	Spese in conto capitale	4.925.974,98
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	89.195,78
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	953.067,37
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.303.000,00
TOTALE TITOLI		11.231.260,45
SALDO DI CASSA		1.708.451,52

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione non ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che,

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio, in quanto il conto del bilancio esercizio 2020 non risulta ad oggi ancora approvato.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Nel caso di risposta negativa fornire i chiarimenti anche in relazione all'applicazione dell'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro 171.419,81
L'ente **si dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			541.714,65	1.795.846,14
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.649.896,09	1.872.104,83	3.522.000,92	1.872.229,83
2	Trasferimenti correnti	202.615,52	1.750.799,80	1.953.415,32	1.648.860,44
3	Entrate extratributarie	551.859,20	481.432,76	1.033.291,96	481.432,76
4	Entrate in conto capitale	3.233.053,50	4.885.275,43	8.118.328,93	4.885.275,43
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	346.447,43	0,00	346.447,43	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.501,21	953.067,37	968.568,58	953.067,37
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	335.311,31	1.303.000,00	1.638.311,31	1.303.000,00
	TOTALE TITOLI	6.334.684,26	11.245.680,19	17.580.364,45	11.143.865,83
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6.334.684,26	11.245.680,19	18.122.079,10	12.939.711,97

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	1361425,8	4.039.278,95	5.400.704,75	3.960.022,32
2	Spese In Conto Capitale	1874204,11	5.050.774,98	6.924.979,09	4.925.974,98
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	5112,47	-	5.112,47	0,00
4	Rimborso Di Prestiti	-	89.195,78	89.195,78	89.195,78
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		953.067,37	953.067,37	953.067,37
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	324858,12	1.303.000,00	1.627.858,12	1.303.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.565.600,50	11.435.317,08	15.000.917,58	11.231.260,45
	SALDO DI CASSA				1.708.451,52

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1795846,14		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	4104337,39 0,00	3926587,72 0,00	3821652,30 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4039278,95 0,00 404642,86	3837391,94 0,00 406666,06	3732456,52 0,00 406666,06
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	89195,78 0,00 0,00	89195,78 0,00 0,00	89195,78 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-24137,34	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	24137,34 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			0,00	0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		24137,34		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-24137,34	0,00	0,00

N.B. La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

***N.B.:** Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:*

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui*
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi*

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) condoni;*
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) entrate per eventi calamitosi;*
 - e) alienazione di immobilizzazioni;*
 - f) accensioni di prestiti;*
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,*
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,*
 - c) eventi calamitosi,*
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,*

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- e) investimenti diretti,
f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

N.B. si prenda a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE. (vedi modifica la tabella per le multe)

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria (CAP.12 - CAP.50)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada (CAP.510)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
Totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
SPESE BIBLIOTECA CONTR. REGIONALE CAP. 11712/2	3.000,00	3.000,00	3.000,00
BANCO ALIMENTARE OPERE DI CARITA' CAP.12430/1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati (CAP 11211/2)	1.005,00	1.005,00	1.005,00
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
Totale	6.005,00	6.005,00	6.005,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione,

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- e) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- f) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- g) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione **non indica** come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- b) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

******La nota integrativa risulta complessivamente sintetica carente e non esaustiva della funzione propria di spiegare ed esaminare dettagliatamente il documento contabile di programmazione finanziaria secondo quanto previsto dal principio contabile applicato relativo alla programmazione (allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011 e s.m.i.) e al principio 4/1

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n.16 del 31/05/2021 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

**Si rileva la mancanza di indicazione sul DUP in relazione all'applicazione dell'avanzo presunto in sede di bilancio di previsione

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si prende atto dell'attestazione del Responsabile dei settori III e IV assunta al protocollo dell'Ente al n.5362 del 18/05/2021

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si prende atto dell'attestazione del Responsabile dei settori III e IV assunta al protocollo dell'Ente al n.5362 del 18/05/2021

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n.5 in data 30/03/2021 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni (nessuna assunzione).

l'Ente non ha adottato il seguente documento non obbligatorio:

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98¹

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

¹ Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sul piano l'organo di revisione non ha espresso relativo parere, in quanto non richiesto.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 7.500,00, fissandone le aliquote sulla base dei seguenti scaglioni di reddito (:

-Da	0,00	fino a	7.500,00	0,0%	(esenzione)
-Da	7.501,00	fino a	15.000,00	0,2%	
-Da	15.501,00	fino a	28.000,00	0,3%	
-Da	28.001,00	fino a	55.000,00	0,4%	
-Da	55.001,00	fino a	75.000,00	0,5%	
-Oltre	75.001,00			0,6%	

Scaglione	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

N.B. IUC : l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>IUC</i>	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	420.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Totale	420.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	527.486,80	470.957,88	453.453,13	453.453,13
Totale	527.486,80	470.957,88	453.453,13	453.453,13

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro, con un aumento/diminuzione di euro rispetto alle previsioni definitive 2020 (o ultimo rendiconto), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente *non ha* ancora approvato ad oggi il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019 tenuto conto del rinvio di cui al Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al **30 giugno**, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione e della nota del Responsabile dei settori III e IV assunta al protocollo dell'ente al n.4595 del del 29/04/2021.

**Tuttavia gli importi relativi sono stati previsti in bilancio secondo le indicazioni del Responsabile dei settori III e IV

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

**Si richiama quanto già alle relazioni su bilanci di previsione 2019/2021 pag.22 – 2020/2022 pag 21 -per quanto alla situazione debitoria segnalata al sottoscritto dal LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO con nota acquisita la protocollo dell'ente al n.11908 del 25/10/2018 e inoltrata al sottoscritto via pec in data 30/10/2018. Ad oggi nonostante i solleciti , nessun

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

riscontro è pervenuto al sottoscritto. Si è provveduto ad inoltrare ulteriore richiesta con comunicazione via pec del 18/05/2021.. Si prende atto di quanto comunicato con nota prot. n.5558 del 24/04/2021 e si sollecita di fatto la mancata effettiva riconciliazione con il debitore (dal quale non si ha avuto riscontro) e l'impegno delle eventuali somme a debito residue per far fronte al pagamento di quanto dovuto

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:

- Imposta comunale sulla pubblicità
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Canone unico patrimoniale

Altri Tributi	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICP CAP.30 ART.1	872,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP CAP.60 ART.1	3.132,46	0,00	0,00	0,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.004,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
RECENTR.TRIB.LOTTA EV.CAP.12			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
IMU						
RECENTR.TRIB.LOTTA EV.CAP.50	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIB.SERV.IDRICO CAP.680/6			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	18.410,67	18.410,67	18.410,67

*accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	36.000,00	0,00	36.000,00
2020 (assestato o rendiconto)	35.000,00	0,00	35.000,00
2021	50.000,00	0,00	50.000,00
2022	35.633,38	0,00	35.633,38
2023	50.000,00	0,00	50.000,00

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	5.000,00	5.000,00	5.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.025,18	1.030,30	1.030,30
Percentuale fondo (%)	20,50%	20,61%	20,61%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 2500,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Con atto di Giunta n.30 in data 10/02/2021 la somma di euro 2500,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 250,00. alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 2500,00
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 3.500,00

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Asilo nido	28.052,00	202.176,00	13,88%
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	46.600,00	93.000,00	50,11%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporto alunni scuolabus	4.500,00	15.640,00	28,77%
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	79.152,00	310.816,00	25,47%

** Si raccomanda di monitorare costantemente tali servizi a domanda individuale.

L'organo esecutivo ha adottato relativa deliberazione con atto n. 53 del 09-03-2021 .Sulle predette entrate, essendo le stesse gestite per cassa non è stato costituito il FCDE .

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 3000,00

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	1.429.224,35	1.297.513,49	1.184.455,74	1.152.191,92
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	88.309,16	112.118,53	104.334,89	104.334,89
103	Acquisto di beni e servizi	1.029.293,39	1.488.528,55	1.503.739,09	1.430.567,49
104	Trasferimenti correnti	559.603,06	563.490,15	503.348,13	503.848,13
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	62.654,36	44.088,00	44.088,00	44.088,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
110	Altre spese correnti	34.800,00	529.540,23	493.426,09	493.426,09
Totale		3.208.884,32	4.039.278,95	3.837.391,94	3.732.456,52

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013,, come si evince dalla tabella sotto riportata;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

- 1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;***
- 2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;***

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella **fascia C**

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	1.929.642,89	1.297.513,49	1.184.455,74	1.152.191,92
Spese macroaggregato 103	2.511,85	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	112.333,82	112.118,53	104.334,89	104.334,89
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	39.784,12	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	2.084.272,68	1.409.632,02	1.288.790,63	1.256.526,81
(-) Componenti escluse (B)	464.127,86	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.620.144,82	1.409.632,02	1.288.790,63	1.256.526,81
<small>(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)</small>				

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Si rinvia a quanto espresso nel parere relativo con verbale n. 06/2021 del 30/03/2021

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

.

L'Ente **non si trova** nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del DI 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente **non si** è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo del quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X (*)}{\text{Accertamenti esercizio } X}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)*

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

N.B. - La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.872.104,83	324.194,17	324.194,17	0,00	17,32%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.750.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	481.432,76	80.448,69	80.448,69	0,00	16,71%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.885.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	8.989.612,82	404.642,86	404.642,86	0,00	4,50%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.104.337,39	404.642,86	404.642,86	0,00	9,86%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	4.885.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.850.249,41	325.815,13	325.815,13	0,00	17,61%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.602.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	473.932,76	80.850,93	80.850,93	0,00	17,06%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.074.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	23.000.774,60	406.666,06	406.666,06	0,00	1,77%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.926.587,72	406.666,06	406.666,06	0,00	10,36%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	19.074.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.850.249,41	325.815,13	325.815,13	0,00	17,61%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.535.944,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	435.458,56	80.850,93	80.850,93	0,00	18,57%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	45.232.955,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	49.054.608,02	406.666,06	406.666,06	0,00	0,83%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.821.652,30	406.666,06	406.666,06	0,00	10,64%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	45.232.955,72	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 30.000 pari allo 0,74% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 26.000,00 pari allo 0,78% delle spese correnti;

anno 2023 – euro 26.000,00 pari allo 0,80 delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione non ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente **non ha provveduto** ad esclusione dell'anno 2021 a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

** Nonostante le raccomandazioni in sede di bilancio di previsioni 2020/2022 non si è provveduto in fase di bilancio di previsione 2021/2023 secondo la corretta tecnica contabile con la previsione del relativo fondo che possa rappresentare potenzialmente il rischio del contenzioso in essere nel futuro divenire.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	28.137,34	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	1.005,00	1.005,00	1.005,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.030,03	1.030,03	1.030,03
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (fondo liquidità /fondo riserva di cassa)	10.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE	44.172,37	10.035,03	10.035,03

Accantonamento rischi contenzioso : di cui **24.137,34 per controversia Comune di Alessandria della Rocca/Buscemi Nicolò –sentenza n.1777/2020 del 30/11/2020 – R.G. 1334/2014 Corte di Appello di Palermo (nota prot.4637 del 30/04/2021)

** Si **INVITA** a voler provvedere alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno:2019
Fondo rischi contenzioso	950.498,27
Fondo oneri futuri	0,00
Fondo perdite società partecipate	5000,00
Altri fondi	0
.....	0
.....	0

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,25 per cento delle spese finali). 0,74% per il 2021, 0,78% per il 2022 e 0,80% per il 2023.*

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- **non ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- **non ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi:

-la gestione del servizio per smaltimento rifiuti risulta affidata a società partecipata *SRR ATO 11 AGRIGENTO OVEST*;

Non risulta possibile ad oggi acquisire notizie relative a tutti gli organismi partecipati (eventuali perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile)

Non risulta prodotta/acquisita la relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016)

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **non ha verificato** che l'ente abbia effettuato un congruo accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 causa mancata produzione/acquisizione dei documenti utili a tal fine.

In relazione l'organo di revisione osserva quanto segue:

Sono state richieste alle seguenti società partecipate i crediti e i debiti esistenti nei confronti di questo ente :

-con nota prot.5251 del 14/02/2021 via pec in data 14/05/2021 a sogeir_gis_spa@ticertifica.it - alla quale ad oggi non si è avuto nessun riscontro;

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

-con nota prot.5249 del 14/05/2021 via pec in data 14/05/2021 a srr.ato.11@pec.it e indirizzato a S.R.R. Ato n.11 – Agrigento Provincia Ovest A.R.L. – Sciacca - alla quale ad oggi non si è avuto nessun riscontro;
-con nota prot.5250 del 14/05/2021 via mail in data 14/05/2021 a smapspa@pec.it e a - indirizzato a SMAP SpA –; La S.M.A.P. S.p.A. via pec in data 19/05/2021 ha comunicato che la stessa è in fase di redazione di bilancio al 31/12/2020.

Si invita pertanto l'Ente alla verifica dei rapporti creditori/debitori non riscontrati.

Per quanto riguarda in fine la SOCIETA' PLATANI MAGAZZOLO AMBIENTE SRL la stessa risulta di recente costituzione (2020) come comunicato dal Responsabile del servizio finanziario. Nessun altra informazione risulta acquisita ad oggi.

Non avendo pertanto acquisito i dati comunicati dalle società partecipate sulle previsioni dei risultati degli esercizi 2019/2020, si rileva l'impossibilità di verificare eventuali perdite che obbligano l'ente a provvedere ad ulteriori accantonamenti .

L'Organo di revisione pertanto ha verificato la mancanza dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati.

La mancata conciliazione e la totale assenza di dati,informazioni atti e documenti non permette di esprimere valutazioni in merito.

Data l'inerzia da parte delle società controllate e partecipate, l'Organo di revisione dell'ente locale ha segnalato tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale il quale, dovendo redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto – e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate/partecipate – è tenuto ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011). (Delibera Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 2/SEZAUT/2016/QMIG)

(comunicazioni pec del 06/07/2020 e del 11/11/2020)

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data con delibera n.33 in data 28/12/2020 (entro il 31.12.2020), con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016].

Non risulta prodotto/acquisito L'esito di tale ricognizione che dovrà essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti in data
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016

Garanzie rilasciate

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune **non ha fissato**, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	165499,55	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4885275,43	19074186,88	45232955,72
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	5050774,98 0,00	19074186,88 0,00	45232955,72 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non Sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) né rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria:

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	1.178.714,68	1.099.176,82	1.015.733,68	926.537,90	837.342,12
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	79.537,86	83.443,14	89.195,78	89.195,78	89.195,78
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.099.176,82	1.015.733,68	926.537,90	837.342,12	748.146,34
Nr. Abitanti al 31/12	2.791	2.684	2.684	2.684	2.684
Debito medio per abitante	393,83	378,44	345,21	311,98	278,74

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

N.B. Nel caso di rinegoziazioni dei mutui inserire i riferimenti del parere rilasciato elencando i mutui rinegoziati, le economie e le ricadute sui bilanci degli esercizi successivi.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	66.053,98	63.086,30	44.088,00	44.088,00	44.088,00
Quota capitale	79.537,86	83.443,14	89.195,78	89.195,78	89.195,78
Totale fine anno	145.591,84	146.529,44	133.283,78	133.283,78	133.283,78

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	66.053,98	63.086,30	44.088,00	44.088,00	44.088,00
entrate correnti	3.812.269,49	4.332.360,86	3.812.269,49	3.812.269,49	3.812.269,49
% su entrate correnti	1,73%	1,46%	1,16%	1,16%	1,16%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni:

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
 - delle previsioni definitive 2021-2023;
 - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
 - della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
 - di eventuali reimputazioni di entrata;
 - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
 - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 - dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
 - degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
 - degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

*L'Organo di revisione **RACCOMANDA** di presidiare al perseguimento del permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica.*

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

N.B. Il revisore ha verificato che l'Ente non ha preliminarmente effettuato un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Al termine di queste considerazioni **INVITA** L'Ente, nel breve periodo, al fine dell'ottenimento di una sana e corretta gestione finanziaria a:

- Modulare le modalità di assunzione degli impegni di spesa rapportandole strettamente alle previsioni di cassa per garantire che i responsabili dei vari settori procedano all'impegno di spesa esclusivamente in presenza di adeguata copertura di cassa;
- Azionare gli eventuali correttivi, allorquando dovessero riscontrarsi differenze anche solo se le previsioni di competenza del bilancio di previsione non dovessero trovare riscontro con quelle di cassa;
- Verificare nel corso della gestione e in sede di assestamento la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato, per evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nell'esercizio di riferimento, possano finanziare spese esigibili nel medesimo esercizio. Pertanto, sia in sede di assestamento generale di bilancio, sia in occasione delle variazioni apportate alle entrate occorre adeguare lo stanziamento di bilancio al FCDE, nella misura derivante dall'applicazione della percentuale utilizzata in sede di determinazione del fondo in fase previsionale all'importo maggiore tra lo stanziamento iniziale e l'accertamento rilevato alla data dell'adeguamento. Va, altresì, ricordato che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione. Si ribadisce, in questa sede, l'importanza del coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario; Se il FCDE dovesse risultare insufficiente, una quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dovrà essere accantonata a tal proposito in sede di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2020;
- Adottare tutti i mezzi a propria disposizione per incrementare le percentuali di riscossione delle entrate, in particolare dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli accantonamenti a FCDE, e nella riduzione dello stock di debito mediante operazioni di estinzione anticipata di mutui, con conseguente riduzione della spesa per interessi passivi e quote capitale di rimborso dei prestiti; Si segnala a tal proposito il mancato rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale n. 2 n.8 di cui alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018); Il parametro n.2 analizza la reale autonomia finanziaria dell'Ente confrontando gli incassi in conto residui e in conto competenza con le previsioni definitive di cassa dei primi tre titoli di entrata e, pertanto, l'incidenza delle entrate proprie sulle previsioni assestate dei primi tre titoli di bilancio. Affinchè non sia considerato come segnale di allarme, l'indicatore non deve assumere un valore inferiore al 22% e il parametro n.8 fa riferimento all'effettiva capacità di riscossione;
- Effettuare un monitoraggio attento e costante del contenzioso legale in essere per evidenziarne il livello di criticità e adeguare il fondo per le passività potenziali assente sulle previsioni per le annualità 2022 e 2023;
- aggiornare gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi contenzioso che sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio;
- Si prende atto delle attestazioni prot. 2089 del 01/03/2021 – prot.5088 del 11/05/2021 del Responsabile Ufficio Affari Legali.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- voler provvedere alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, secondo la corretta tecnica contabile, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).
- Monitorare l'andamento delle entrate derivanti da TARI, determinare e liquidare le somme effettivamente dovute al Libero Consorzio comunale di Agrigento (periodo 2013-2020). Se gli impegni previsti all'obbligazione in questione dovessero risultare insufficienti, una quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dovrà essere accantonata a tal proposito in sede di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2020; A riguardo si prende atto dell'attestazione del Responsabile del servizio finanziario pro.5558 del 24/05/2021; Non risulta definita la riconciliazione dei rapporti creditori/debitori con il Libero Consorzio comunale di Agrigento non avendo avuto riscontro a seguito della richiesta via pec inviata all'Ente in data 18/05/2021;
- Modulare le modalità di assunzione degli impegni di spesa rapportandole strettamente alle previsioni di cassa per garantire che i responsabili dei vari settori procedano all'impegno di spesa esclusivamente in presenza di adeguata copertura di cassa;
- Sviluppare una efficace attività di controllo della dinamica della spesa corrente, sia interna all'Ente che afferente agli organismi partecipati; a tal proposito, si suggerisce di provvedere con urgenza all'acquisizione di dati delle società partecipate e alla verifica dei rapporti creditori/debitori tra l'Ente e le società partecipate al fine di adottare i provvedimenti necessari che ne conseguono. A tal proposito l'Ufficio Tecnico del Comune, di concerto con il Servizio finanziario, voglia procedere tempestivamente ad una approfondita analisi dei bilanci degli organismi partecipati dell'Ente appena disponibili;. Ad oggi si attende relativo riscontro per quanto più volte sollecitato;
- Adottare celermente le opportune misure di salvaguardia e segnalare tempestivamente situazioni che possano pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- Azionare gli eventuali correttivi, allorquando dovessero riscontrarsi differenze anche solo se le previsioni di competenza del bilancio di previsione non dovessero trovare riscontro con quelle di cassa.
- Considerare gli effetti economici negativi causati dall'emergenza COVID-19 e iniziare sin da subito ad analizzare, in una prospettiva futura, l'andamento degli equilibri di bilancio 2021 e degli esercizi successivi andando a considerare le operazioni che potranno liberare margini nella spesa corrente da impiegare a copertura di eventuali squilibri e neutralizzare/compensare il minor gettito tributario dell'Ente;

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; ed esprime, pertanto, fatti salvi i rilievi (**) mossi, **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

** La presente relazione viene resa tenuto conto dell'emergenza COVID-19 e dell'urgenza rappresentata dall'amministrazione al fine di adottare tutti i provvedimenti utili e necessari.

Tutto quanto attestato nella presente relazione sarà ulteriormente verificato/integrato in sede di successivi controlli per le criticità espresse (**)

L'ORGANO DI REVISIONE

Angelo Emnauele dott. Castro

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.